

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Nel ricorso la cliente, titolare di una impresa individuale, afferma che:

- il 12/02/2025 trasmetteva un esposto alla Banca d'Italia nei confronti di un intermediario terzo in quanto segnalata in Centrale dei Rischi nonostante un provvedimento del Tribunale di Bergamo del 05/10/2022 che le accordava il beneficio dell'esdebitazione previsto dagli artt. 142 ss. L.F., dichiarando inesigibili i crediti concorsuali vantati nei suoi confronti e rimasti parzialmente insoddisfatti in esito alla chiusura del fallimento;
 - con comunicazione del 24/04/2025 l'intermediario terzo respingeva la richiesta di cancellazione della segnalazione affermando che: i) il debito era stato contratto in qualità di consumatrice e non in qualità di titolare di impresa individuale e che pertanto, trattandosi di debito personale, non beneficiava del provvedimento di esdebitazione; ii) dal 01/07/2018 il credito era stato ceduto all'intermediario convenuto;
 - in data 16/04/2025 presentava reclamo all'intermediario convenuto;
 - il debito deriva da un contratto di finanziamento sottoscritto in data 29/05/2007 dall'impresa individuale per l'acquisto di un autoveicolo necessario all'espletamento dell'attività lavorativa; infatti, nella visura PRA viene descritto come "*autocarro trasporto merci*";
 - il credito in questione è quindi inesigibile a seguito dell'esdebitazione pronunciata dal Tribunale.
- Per tutte le ragioni sopra esposte, la cliente formula pertanto richiesta di cancellazione in Centrale Rischi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone quanto segue:

- in data 30/11/2017 la banca terza acquistava una pluralità di crediti di difficile recupero, tra cui quello vantato nei confronti della ricorrente;
- a partire dall'1/07/2018, a seguito del conferimento del ramo d'azienda relativo all'area Npl, è subentrata in tutti i rapporti facenti capo all'intermediario terzo, tra cui il credito riferito al contratto **056 sottoscritto dalla ricorrente;
- all'atto della cessione la cedente garantiva la certezza ed esigibilità del credito, altresì provvedendo a consegnare alla cessionaria il corredo documentale necessario a consentire il recupero delle somme cedute;
- in mancanza di spontaneo adempimento, avviava l'azione giudiziale di recupero ottenendo in data 12/05/2020 un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bergamo, regolarmente notificato e divenuto definitivo in mancanza di opposizione;
- il 12/02/2025 la ricorrente presentava un esposto alla Banca d'Italia in cui contestava l'esigibilità del credito, rilevando di aver beneficiato dell'esdebitazione a conclusione del fallimento, e richiedeva la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi;
- con riscontro del 24/04/2025 l'esposto veniva integralmente respinto atteso che il terzo comma dell'art. 142 L.F. esclude espressamente dall'esdebitazione *"le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa"*; il provvedimento di esdebitazione non risulta applicabile al credito vantato dal cessionario, con conseguente rigetto dell'eccezione di inesigibilità del credito e della richiesta di cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi;
- in data 6/05/2025 la ricorrente rinnovava le contestazioni rilevando che il veicolo acquistato con il finanziamento era destinato all'esercizio dell'attività d'impresa;
- in data 19/06/2025 la cliente presentava ricorso all'ABF nei confronti dell'intermediario cedente il credito che veniva dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva;
- le domande presentate dalla ricorrente sono infondate in quanto il contratto di finanziamento veniva stipulato dalla ricorrente in qualità di consumatrice e non di titolare della ditta individuale, sicché il debito che deriva da tale contratto non può essere fatto rientrare tra i debiti concorsuali o comunque tra i debiti accumulati nell'attività commerciale.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Con le repliche la cliente afferma che:

- la tesi avversaria secondo cui il credito derivante dal contratto di finanziamento non sarebbe stato estinto dal provvedimento di esdebitazione si fonda su un'interpretazione meramente formale e restrittiva della normativa e dei documenti contrattuali;
- in particolare, la controparte invoca l'esclusione prevista dall'art. 142, comma 3, lett. a) della Legge Fallimentare (ratione temporis applicabile), che sottrae all'effetto liberatorio *"le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa"* sulla base del rilievo che il contratto di finanziamento non menziona esplicitamente la "Ditta Individuale";
- la giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo chiarito che la valutazione circa l'inerenza del debito all'attività d'impresa non può basarsi su un criterio nominalistico, ma deve fondarsi su un'analisi sostanziale della natura e del contesto del rapporto obbligatorio;
- la norma, infatti, mira a escludere dall'esdebitazione solo i debiti di natura strettamente personale, non contratti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- il contratto di finanziamento fornisce prove inequivocabili del collegamento tra il finanziamento e l'attività d'impresa, sebbene non sia utilizzata la formula "ditta individuale";
- infatti, nel riquadro RICHIEDENTE, alla voce "Occupazione", è chiaramente indicato: "ARTIGIANO" e alla voce "Datore lavoro", è riportato il nome della stessa ricorrente;

- questi due dati, letti congiuntamente, dimostrano senza possibilità di smentita che il finanziamento è stato contratto nella sua qualità di lavoratrice autonoma e imprenditrice individuale;
 - l'intermediario originario era dunque consapevole di contrarre con un soggetto che svolgeva attività di impresa, tanto che ha valutato il merito creditizio sulla base del reddito prodotto da tale attività;
 - inoltre, il contratto aveva ad oggetto l'acquisto di un bene (autocarro trasporto merci) oggettivamente e inequivocabilmente strumentale all'attività d'impresa;
 - il debito di cui si discute non può dunque essere considerato estraneo all'esercizio dell'impresa.
- Con le controrepliche l'intermediario, richiamato integralmente quando esposto nelle controdeduzioni, afferma quanto segue:
- la cliente sostiene che il contratto di prestito personale deve ricondursi all'attività di impresa per il solo fatto che l'importo finanziato è stato destinato all'acquisto di un veicolo denominato nella visura PRA "autocarro trasporto merci";
 - tale tesi è tuttavia infondata poiché il contratto da cui origina il credito è un prestito personale e nel modulo negoziale non viene in alcun modo fatto riferimento alla ditta individuale, circostanza da cui discende la presunzione che la cliente abbia stipulato il contratto in qualità di consumatore;
 - la destinazione in concreto dell'importo finanziato rimane una mera circostanza di fatto estranea al programma negoziale;
 - l'assenza di un collegamento negoziale tra il prestito personale e il contratto di compravendita del veicolo esclude a monte qualsivoglia implicita riconducibilità del finanziamento all'attività di impresa ragione.

DIRITTO

Con il ricorso la cliente chiede alla banca la cancellazione della segnalazione a suo nome in Centrale dei Rischi. La segnalazione contestata trae origine da un contratto di finanziamento, sottoscritto dalla cliente con un intermediario terzo il 29/05/2007. Il credito è stato poi acquistato da un'altra banca nell'ambito di una cessione di una pluralità di crediti di difficile recupero e quest'ultima dall'1.7.2018 lo ha ceduto all'intermediario convenuto, appartenente al medesimo gruppo bancario, in seguito ad un conferimento del ramo d'azienda relativo all'area *non performing loans*. Si ritiene *in primis* superabile l'eccezione formulata dall'intermediario che inquadra il ricorrente quale consumatore.

Ciò detto occorre osservare che né la parte ricorrente né l'intermediario hanno allegato in atti alcuna visura che comprovi l'esistenza delle segnalazioni negative contestate. In proposito si rammenta che, secondo l'orientamento dei Collegi (cfr. *ex multis* Coll. Milano n.4198/24 e n. 4281/23), l'onere di provare l'effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul cliente con la conseguenza che la mancata produzione delle relative visure non consente al Collegio di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione e l'attuale sussistenza delle medesime.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE